

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2450

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, RIDI, MACCHERONI, BAGHINO

Presentata il 9 marzo 1988

Modifiche a taluni articoli del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, prevede al settimo comma che, per la guida di veicoli particolarmente impegnativi (motoveicoli con cilindrata superiore a 350 cm³ e/o che sviluppino una velocità superiore ai 150 km/h; autoveicoli di potenza superiore a 130 CV/tonn. e/o che sviluppino una velocità superiore ai 180 km/h), l'abilitazione può essere rilasciata solo dopo una determinata anzianità di patente (dopo un anno dal rilascio della patente di categoria A per i motoveicoli; dopo due anni dal rilascio della patente di categoria B, ovvero un anno dalla patente di categoria C, per gli autoveicoli).

Tale condizione, tuttavia, è stata sottoposta a non poche critiche in relazione soprattutto ai nuovi orientamenti in ma-

teria di abilitazione, i quali puntano l'accento più sull'accertamento in concreto dell'abilità psico-fisica del singolo individuo che su presunzioni legali prive di ogni possibilità di riscontro oggettivo. Ed infatti, nella specie la norma in parola si limita a richiedere l'anzianità di patente prescindendo da ogni possibile riscontro circa l'utilizzo effettivo delle medesima nel periodo considerato, e quindi dall'esperienza che ne sia derivata. Inoltre, la conservazione della norma contrasta, sotto il profilo logico-giuridico con gli orientamenti emersi in sede di esame del disegno di legge sulla istituzione della patente comunitaria (A.C. 2113), sia nella parte in cui viene unificata a 18 anni l'età minima per il conseguimento dell'abilitazione alla guida dei motoveicoli e degli autoveicoli, indipendentemente dalla cilindrata, velocità o rapporto potenza/peso (articolo 1), sia nella parte in cui

le categorie delle patenti vengono ridefinite sulla base di nuovi criteri, diversi da quelli a suo tempo contenuti nel codice della strada (articolo 2).

D'altro canto, sotto il profilo squisitamente tecnico, i competenti organi del Ministero dei trasporti affermano di non avere, in linea di principio, obiezioni da formulare circa l'eventuale abrogazione del ricordato settimo comma dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

Pertanto, sulla scorta di tali motivazioni, è stata elaborata l'unita proposta di legge, che all'articolo 1 abroga espli-

citamente il settimo comma del ridetto articolo 80.

L'articolo 2 sopprime, altresì, la disposizione consequenziale contenuta nella lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 81 del codice della strada, che include tale categoria di abilitazioni tra quelle assoggettate all'accertamento delle condizioni psico-fisiche da parte delle apposite commissioni mediche.

L'articolo 3 della proposta di legge, infine, abroga l'ultimo comma dell'articolo 87 del codice della strada, il quale sanziona penalmente la violazione del settimo comma dell'articolo 80.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È abrogato il settimo comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. La disposizione contenuta nella lettera c) del terzo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 87 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è abrogato.